

ATTI PARLAMENTARI

VI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 22
1965-1971

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione
della legge 21 marzo 1958, n. 259*

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA
ALLA INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE

(Esercizi 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971)

Presentata alla Presidenza il 6 febbraio 1973

N. B. — La documentazione contabile è contenuta nel volume allegato.

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 1140 del 7 novembre 1972	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi dal 1965 al 1971 dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine	»	9

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1965:	Esercizio 1968:
Relazione dei delegati al riscontro	Relazione dei delegati al riscontro
Relazione finanziaria al conto consuntivo	Relazione sull'attività svolta dall'Opera
Conto consuntivo	Relazione finanziaria al conto consuntivo
Esercizio 1966:	Conto consuntivo
Relazione dei delegati al riscontro	Esercizio 1969:
Relazione sull'attività svolta dall'Opera	Relazione dei delegati al riscontro
Relazione finanziaria al conto consuntivo	Relazione finanziaria al conto consuntivo
Conto consuntivo	Conto consuntivo
Esercizio 1967:	Esercizio 1970:
Relazione dei delegati al riscontro	Relazione dei delegati al riscontro
Relazione sull'attività svolta dall'Opera	Relazione sull'attività svolta dall'Opera
Relazione finanziaria al conto consuntivo	Relazione finanziaria al conto consuntivo
Conto consuntivo	Conto consuntivo
	Esercizio 1971:
	Relazione del delegato al riscontro del Ministero del tesoro
	Relazione sull'attività svolta dall'Opera
	Relazione finanziaria al conto consuntivo
	Conto consuntivo

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 1140.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 7 novembre 1972;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'**Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine** è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti cc e conti di dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1965 al 1971, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge numero 259 del 1958;

viste le pronunce su tali conti, rese il 13 ottobre 1967, il 4 maggio 1968, il 16 settembre 1968, il 20 marzo 1970, il 20 marzo 1972, il 7 aprile 1972 e il 25 novembre 1972, rispettivamente per il 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 e 1971, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui compete la vigilanza sull'Ente;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il ri-

sultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1965 al 1971;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1965 al 1971 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Opera nazionale d'assistenza all'infanzia delle regioni di confine l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

IL RELATORE

F.to: Noya

IL PRESIDENTE

F.to: Cataldi

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE

SOMMARIO

1. — Premessa	Pag.	11
2. — Gli organi	»	11
3. — I contributi dello Stato	»	12
4. — Le attività istituzionali: le scuole materne	»	14
5. — Le altre attività	»	17
6. — Lo <i>status</i> del personale	»	21
7. — Il rendiconto finanziario e la situazione patrimoniale	»	24
8. — I beni immobili	»	36
9. — Considerazioni conclusive	»	36

PAGINA BIANCA

1. - PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto il risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine per gli esercizi dal 1965 al 1971.

L'Opera, già assoggettata al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della suddetta legge con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, è stata poi sottoposta, con l'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 19 luglio 1971, n. 565, al controllo di cui all'articolo 12 della legge n. 259 del 1958 (1).

2. - GLI ORGANI

È da premettere che l'articolo 8 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830 (2), prevedeva quale organo deliberante un Consiglio centrale composto di undici membri, dei quali sei designati dall'Ente medesimo e cinque dai ministeri: dell'interno n. 1, del tesoro n. 1, della pubblica istruzione n. 2, e della sanità n. 1.

(1) Per gli esercizi anteriori la Corte dei conti ha riferito al Parlamento con relazioni pubblicate nei seguenti atti parlamentari: esercizi dal 1942 al 1950, atti I Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. X, n. 1-ter, vol. II, pag. 698; esercizi dal 1951 al 1958, atti III Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XIV, n. 1, vol. III, pag. 63; esercizi dal 1961 al 1964, atti IV Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XIII, n. 1, vol. 187.

(2) Con decreto del Presidente della Repubblica n. 1428 del 27 settembre 1970, pubblicato sulla

La legge n. 565 del 1971 di riordino dell'Ente ha prescritto l'istituzione di organi nuovi e diversi, anche nella loro composizione, da quelli anteriormente previsti.

Sono state inoltre dettate norme circa i fini da perseguire, i criteri di reperimento delle entrate e lo *status* del personale dipendente.

L'articolo 6 di questa legge stabilisce che il Consiglio centrale è composto da sedici membri dei quali cinque designati da organismi statali (Presidenza del Consiglio — due — tesoro, interno e pubblica istruzione), quattro eletti dal Consiglio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, due dal Consiglio della provincia autonoma di Trento e tre dalle organizzazioni sindacali.

La nuova legge istituisce, inoltre, all'articolo 11 un collegio di revisori dei conti composto di tre membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero del tesoro e da quello della pubblica istruzione.

È stata in tal modo innovata la disciplina contenuta nel citato articolo 8 dello statuto che prevedeva, invece, il controllo sulla gestione solo da parte di due « delegati al riscontro » nominati dalla Corte dei conti e dal Ministero del tesoro.

Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 aprile 1971, l'articolo 8 dello Statuto è stato modificato elevando da 11 a 13 il numero dei componenti. La modifica però non ha avuto pratica attuazione in quanto è subentrata dopo pochi mesi la nuova disciplina legislativa.

In proposito è da segnalare che sino alla data della presente relazione il Presidente del Consiglio dei ministri non ha ancora provveduto alla nomina del Consiglio centrale.

Al riguardo la Corte deve rappresentare l'esigenza che, ai fini dell'ordinato funzionamento degli Enti a finanza derivata, sia tempestivamente provveduto alla costituzione dei nuovi organi ogni qualvolta i precedenti risultino scaduti o cessati.

E ciò a maggior ragione nel caso di specie, in considerazione della diversa composizione numerica e della diversa rappresentanza degli interessi in seno al nuovo organo deliberante (3).

Per completezza di informativa si segnala che con atto del 19 febbraio 1972, depositato il 29 febbraio alla Cancelleria della Corte costituzionale e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 22 marzo 1972, il Consiglio provinciale di Bolzano ha impugnato, ai sensi dell'articolo 51 della legge costituzionale 10 novembre 1971 n. 1, la succitata legge 19 luglio 1971, n. 565, per asserita violazione dello Statuto speciale di autonomia, in quanto sarebbe stata invasa una materia assegnata alla esclusiva competenza primaria delle province di Trento e Bolzano (4).

(3) Si richiamano in proposito le determinazioni della Corte n. 945 in data 15 aprile 1969 e n. 1115 in data 18 aprile 1972 con le quali è stata affermata la necessità che i poteri amministrativi degli Enti, la cui attività è da ritenersi limitata agli affari correnti sino a quando non intervenga la nomina degli organi previsti dalla legge, siano sollecitamente ricostituiti nella loro pienezza.

(4) Trattasi di impugnativa basata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 18-30 dicembre 1968, con la quale è stato affermato che la legge 18 marzo 1968 n. 444 concernente l'ordinamento della scuola materna statale «preclude l'esplicazione della potestà legislativa attribuita alle Province di Trento e Bolzano ed è pertanto illegittima, limitatamente alla sua applicazione alla Regione Trentino Alto Adige». Peraltro, nei riguardi della Regione Friuli Venezia Giulia la Corte costituzionale con sentenza n. 108 in data 19 luglio 1968 ebbe a sentenziare che la potestà regionale sulla materia «non va oltre la integrazione e l'attuazione delle leggi dello Stato» e che «la disciplina della scuola materna è oggetto di leggi dello Stato (legge 28 luglio 1967, n. 641, legge 18 marzo 1968 n. 444) ed è uniforme nell'intero territorio nazionale».

3. - I CONTRIBUTI DELLO STATO

Negli esercizi finanziari dal 1965 al 1971 i contributi affluiti all'Ente dallo Stato risultano dal prospetto di seguito riportato.

È da notare un complessivo incremento dell'intervento finanziario statale che nel 1971, pur non tenendo conto del contributo straordinario di lire 400.000.000, risulta quadruplicato rispetto al 1965.

Dal bilancio preventivo predisposto dall'Ente per l'anno 1972 emerge inoltre che per far fronte alle sempre maggiori spese, in gran parte connesse alla equiparazione del trattamento economico del personale a quello dei corrispondenti dipendenti statali, il contributo dello Stato di lire 1.800.000.000, che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 565 suddetta, viene annualmente determinato con la legge di approvazione del bilancio, non consentirà all'Ente di fronteggiare le spese di funzionamento, per cui è stato richiesto un ulteriore contributo di lire 600.000.000 al fine di consentire il pareggio.

Il bilancio stesso è stato pertanto approvato dal Consiglio centrale dell'Opera includendo tale ulteriore contributo da parte dello Stato nella previsione di entrata.

Tale accorgimento non si ritiene però ammissibile.

È noto infatti che le entrate da iscrivere in bilancio devono essere costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che si abbia il *diritto* di riscuotere in virtù di leggi, decreti, regolamenti e altri titoli certi.

Ora, se è vero che le statuizioni del bilancio concernenti le entrate hanno portata esclusivamente contabile ed estimativa, è da tener presente che una previsione carente di ogni corrispondenza con preesistenti titoli è priva di causa giuridica e si pone in contrasto con il principio della veridicità del bilancio.

Si richiamano in proposito le determinazioni (5) con le quali è stato affermato che

(5) Determinazioni n. 679 del 7 dicembre 1966 e n. 876 del 1° ottobre 1968 della Sezione controllo enti.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONTRIBUTI STATALI	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	407.000.000	1.100.000.000 (a)	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	1.900.000.000 (b)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE:							
I) Per spese di funzionamento	100.500.000	100.115.382	100.000.000	300.000.000 (c)	400.000.000	600.000.000 (d)	500.000.000
II) Per scuola magistrale di Udine	—	—	2.282.400	2.282.380	760.800	1.521.600	2.282.400
MINISTERO DELL'INTERNO:							
I) Per assistenza invernale minori bisognosi	3.155.275	3.040.320	3.449.665	3.160.665	3.148.885	2.547.895	5.422.130
II) Per interventi particolari (manutenzione straordinaria, arredamento, completamento lavori e corsi aggiornamento didattico)	599.000	4.990.000	2.421.000	14.294.380	2.994.000	—	99.800
MINISTERO LAVORI PUBBLICI:							
Contributi per costruzione scuole	18.468.600	65.523.137	—	—	—	—	—
MINISTERO DEL TESORO:							
Indennizzo beni confiscati in Jugoslavia	—	—	—	8.815.000	—	—	—
COMMISSARIATO GOVERNO TRIESTE:							
Per gestione scuola materna Colonia	—	—	—	—	—	—	1.665.000
Totale	529.722.875	1.273.668.839	908.153.065	1.128.552.425	1.206.903.685	1.404.069.495	2.409.469.330

(a) di cui lire 300.000.000 per contributi straordinari relativi all'esercizio 1965 (legge 24 giugno 1966, n. 513);
 (b) di cui lire 400.000.000 per contributi straordinari (legge 19 luglio 1971 n. 565);
 (c) di cui lire 120.000.000 per piano edilizia scolastica;
 (d) di cui lire 100.000.000 per sussidio straordinario.

gli enti pubblici, i quali traggono in tutto o in parte i mezzi finanziari dallo Stato, non possono prevedere nei loro bilanci entrate per contributi statali se non risultano all'uopo stanziare corrispondenti somme nello stato di previsione del competente Ministero e che non è ammissibile la formazione (e conseguenti gestioni) di preventivi sulla base di esigenze del proprio apparato quando queste comportino una previsione di spesa superiore alle entrate per contributi statali, tenendo anche presente che il ricorso a finanziamenti bancari per fronteggiare tali esigenze implica maggiori oneri per interessi passivi per i quali lo Stato viene chiamato ad interve-

nire, mentre dovrebbero essere i bilanci degli enti, quanto meno nelle spese correnti, adeguati alle assegnazioni statali.

4. - LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI:
LE SCUOLE MATERNE

Le scuole materne gestite dall'Ente dall'anno scolastico 1964-65 all'anno scolastico 1970-71 risultano dai seguenti prospetti nei quali è altresì indicato il numero dei bambini iscritti.

Nel periodo considerato si è verificato un incremento delle scuole e delle sezioni nelle province in cui ha operato l'Ente.

Scuole materne

ANNO SCOLASTICO	N° SCUOLE MATERNE			Sezioni	Allievi	Costo medio per bambino frequentante la Sc. Mat. dell'Opera
	Calendario estivo	Calendario invernale	Totale			
1964-65	57	244	301	436	14.300	84.115
1965-66	58	240	298	437	13.800	85.198
1966-67	54	239	293	443	13.271	92.075
1967-68	56	239	295	450	13.780	92.482
1968-69	50	253	303	464	14.613	104.935
1969-70	50	267	317	503	16.182	123.734
1970-71	50	268	318	509	15.159	200.765

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Negli esercizi considerati sono state aperte le seguenti scuole e sezioni:

ANNO SCOLASTICO	PROVINCIA DI TRENTO		PROVINCIA DI BOLZANO		PROVINCE DI UDINE E PORDENONE		PROVINCIA DI GORIZIA		PROVINCIA DI TRIESTE		ALTRE PROVINCE		TOTALE	
	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.
1965-66	4	4	—	6	2	2	1	1	—	—	—	—	7	13
1966-67	2	7	2	6	—	2	—	2	1	—	1	—	4	19
1967-68	3	3	2	6	1	3	1	3	—	3	—	—	7	18
1968-69	5	7	—	2	5	7	1	3	—	1	1	2	12	22
1969-70	5	13	1	17	12	22	—	—	—	—	2	2	20	54
1970-71	—	4	—	1	2	6	—	1	1	1	—	—	3	13
Totale	19	38	5	38	22	42	3	10	1	6	3	5	53	139

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sono state invece chiuse nel medesimo periodo le seguenti scuole e sezioni:

ANNO SCOLASTICO	PROVINCIA DI TRENTO		PROVINCIA DI BOLZANO		PROVINCE DI UDINE E PORDENONE		PROVINCIA DI GORIZIA		PROVINCIA DI TRIESTE		ALTRE PROVINCE		TOTALE	
	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.	Sc.	Sez.
1965-66	—	1	8	8	1	1	1	1	—	—	—	1	10	12
1966-67	2	2	2	2	3	3	1	1	1	1	4	4	9	13
1967-68	—	2	—	4	5	5	—	—	—	—	—	—	5	11
1968-69	—	2	—	—	2	2	1	1	—	1	1	2	4	8
1969-70	1	3	1	5	3	5	1	1	—	1	—	—	6	15
1970-71	—	1	—	2	2	4	—	—	—	—	—	—	2	7
Totale	3	11	11	21	16	20	3	4	1	3	2	7	36	66

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si riportano i seguenti dati, distinti per province, delle sezioni di scuola materna funzionanti nel periodo scolastico dal 1964-65 al 1970-71:

PROVINCE	64/65	65/66	66/67	67/68	68/69	69/70	70/71
Trento	106	103	111	113	118	128	131
Bolzano	79	77	80	82	84	97	95
Gorizia	62	64	65	68	70	69	69
Udine-Pordenone	127	127	128	129	134	151	155
Trieste	50	50	50	53	53	52	53
	424	421	434	445	459	497	503

Si segnala inoltre che risultano funzionanti sei sezioni site in province diverse da quelle di confine:

- 1 a Caorle (prov. di Venezia);
- 4 a Mantova;
- 1 a Cremona.

Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige si è determinata una situazione particolare in seguito alla sentenza n. 140 del 30 dicembre 1968 della Corte costituzionale sopra citata, con la quale è stata esclusa l'applicabilità a quella regione della legge n. 444 del 18 marzo 1968 istitutiva della scuola materna statale (6).

In questa regione i dati degli anni scolastici 1969-70 e 1970-71 sono i seguenti:

(6) Vedasi la nota (3).

	Scuole	Sezioni	Iscritti
1969-70 . . .	131	217	7.180
1970-71 . . .	124	226	6.875

5. LE ALTRE ATTIVITÀ

Concernono il settore dell'istruzione professionale, delle scuole magistrali, delle scuole elementari sussidiate e la gestione di una casa di soggiorno per bambini.

Nel settore dell'istruzione la maggiore attività è rappresentata dall'Istituto professionale femminile di Trento. Esso ha sede in un edificio di quel comune ed alla sua gestione contribuisce annualmente in via ordinaria la provincia di Trento.

Nel periodo considerato i contributi affluiti per la gestione dell'Istituto sono i seguenti:

1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
24.000.000	27.000.000	27.000.000	28.500.000	33.000.000	37.000.000	42.000.000

L'Istituto opera anche attraverso la sezione di Vigo di Fassa nella quale vengono preparate ausiliarie di alberghi e pensioni ed alla quale è stata annessa dal 1969 una casa di soggiorno per bambini dai tre agli undici anni.

Il suddetto Istituto professionale di Trento si articola nella scuola per attività educative assistenziali dell'infanzia, ed in una scuola per abbigliamento, arredamento ed arte applicata. A decorrere dall'anno scolastico 1968-1969 apposite commissioni nominate dal provveditore agli studi di Trento hanno effettuato presso l'Istituto gli esami per il rilascio del diploma di qualifica (di sarta e di assistente all'infanzia in riferimento, rispettivamente,

alla scuola per abbigliamento ed a quella per istitutrici).

In proposito va osservato che le suddette attività possono considerarsi comprese tra i fini istituzionali dell'Ente, previsti dall'articolo 2 della più volte citata legge n. 565, solo per quanto concerne la preparazione delle assistenti all'infanzia.

Tanto dicasi anche per le scuole serali e festive di economia domestica sussidiate dal Provveditorato agli studi di Udine, nonché per le scuole elementari sussidiate nella provincia di Trento che esulano dai compiti attribuiti all'Ente.

Le relative entrate e uscite, che si compensano tra loro, risultano dal seguente prospetto:

Gestioni a rimborso

ANNO	Scuole elementari sussidiate dalla Provincia di Trento	Scuole serali e festive di economia domestica sussidiate dal Prov. agli studi di Udine	TOTALI
1965	30.000.000	2.000.000	32.000.000
1966	30.000.000	5.534.425	35.534.425
1967	30.000.000	5.338.860	35.338.860
1968	30.000.000	3.093.605	33.093.605
1969	30.000.000	2.500.000	32.500.000
1970	—	3.695.905	3.695.905
1971	—	2.682.890	2.682.890

Nei suddetti anni scolastici si sono avute le seguenti frequenze presso l'Istituto professionale femminile di Trento:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ANNO SCOLASTICO	SCUOLA ATTIVITÀ EDUCATIVE — ASSISTENZIALI					SCUOLA PER L'ABBIGLIAMENTO					TOTALE ALLIEVE
	cl. I	cl. II	cl. III	corso acc.	Tot.	cl. I	cl. II	cl. III	corso acc.	Tot.	
1963-64	28	12	11	11	62	10	—	—	2	12	74
1964-65	18	23	12	16	69	5	6	—	—	11	80
1965-66	33	18	25	17	93	6	2	5	2	15	108
1966-67	62	25	15	20	122	3	5	2	1	11	133
1967-68	47	47	25	23	142	9	3	5	—	17	159
1968-69	70	32	45	19	166	9	7	3	—	19	185
1969-70	79	52	30	15	176	9	6	7	—	22	198
1970-71	89	46	45	6	186	—	7	6	—	13	199

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Si riportano di seguito le frequenze nella scuola di Vigo di Fassa:

CLASSI	ANNI SCOLASTICI					
	1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70
I classe	2	—	—	—	15	10
II classe	4	—	—	—	11	15
Totali . . .	6	—	—	—	26	25

La scuola è stata chiusa con l'inizio dell'anno scolastico 1970-71.

Altra attività dell'Ente è rappresentata dalle scuole magistrali, di Udine e di Bolzano. La prima è stata istituita nell'anno 1960 e legalmente riconosciuta con decreto ministeriale di data 29 maggio 1963, la seconda è stata istituita nel 1969 e per essa

l'Ente è in attesa del riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Nel periodo considerato, la scuola magistrale di Udine è stata frequentata dalle allieve di cui al seguente prospetto nel quale sono stati indicati altresì i dati dell'anno scolastico 1963-64.

ANNO SCOLASTICO	CORSO				TOTALE ALLIEVE
	I	II	III	IV	
1963-64	27	15	14	—	56
1964-65	29	20	11	17	77
1965-66	34	25	20	16	95
1966-67	33	29	23	26	111
1967-68	34	30	27	30	114
1968-69	35	34	30	17	116
1969-70	35	34	34	24	127
1970-71	35	31	34	30	130

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La scuola magistrale di Bolzano è stata così frequentata:

ANNO SCOLASTICO	CORSO			TOTALE ALLIEVE
	I	II	III	
1969-70	32	—	—	32
1970-71	30	32	—	62

6. - LO *status* DEL PERSONALE

Va premesso che l'Ente aveva approvato in data 16 marzo 1959 un regolamento organico che peraltro non fu sottoposto all'esame dell'Organo di vigilanza.

Successivamente, in seguito a solleciti e ad osservazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Opera rielaborò un nuovo testo che fu approvato dal Consiglio centrale il 27 aprile 1970.

Su tale regolamento non è mai intervenuta alcuna pronuncia da parte della suddetta presidenza del Consiglio dei ministri.

Peraltro con gli articoli 12 e 13 della legge 19 luglio 1971, n. 565, si è disposta l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'ONAIIRC al personale dello Stato con funzioni e mansioni analoghe o corrispondenti, con l'obbligo da parte dell'Ente di stabilire nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima l'organico del personale ed il relativo trattamento.

È pertanto evidente che il surrichiamato regolamento organico dovrà essere rielaborato alla luce di queste nuove disposizioni legislative.

Benché il suddetto termine di sei mesi sia da tempo trascorso, il regolamento in questione alla data attuale non è stato ancora deliberato dall'Opera.

Da quanto sopra consegue che sinora il trattamento economico e giuridico di tutto il personale dell'Ente non ha trovato alcuna valida base normativa ed è stato sempre regolato con deliberazioni del Consiglio centrale adottate di volta in volta a seguito di pressioni sindacali, senza che sia peraltro intervenuta la prescritta approvazione da parte dell'Organo di vigilanza.

Si citano, a titolo esemplificativo, i miglioramenti economici concessi durante l'esercizio finanziario 1969.

Il Consiglio centrale dell'Opera, ancor prima che fosse pubblicata la succitata legge n. 565 del 1971, con deliberazioni in data 28 luglio 1971, ha concesso con decorrenza dal 1° settembre 1970 al personale in servizio ulteriori miglioramenti economici nella misura pari al 100 per cento del trattamento economico spettante al personale statale nei confronti del personale amministrativo, del 90 per cento del suddetto trattamento nei confronti del personale magistrale e di quello di vigilanza e nella misura dell'80 per cento nei riguardi del personale ausiliario, tenendo conto per tutte le anzidette categorie dell'anzianità di servizio acquisita ai fini del computo degli aumenti biennali di stipendio.

In virtù dell'articolo 12 della ripetuta legge 19 luglio 1971, n. 565, entrata in

vigore il 25 agosto 1971, è da ritenere che con le parole « salvi in ogni caso i maggiori benefici goduti all'entrata in vigore della presente legge » sia stata disposta una sorta di sanatoria legislativa dei trattamenti di fatto nel passato concessi.

In relazione alle suddette deliberazioni del 28 luglio 1971 il Consiglio centrale dell'Opera apportò il 3 novembre 1971 le occorrenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio 1971. Siffatte variazioni sono state approvate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con lettera in data 7 aprile 1972 nell'intesa che la corresponsione dei miglioramenti economici al personale, ai quali si riferivano le variazioni, fosse effettuata solo dopo l'approvazione delle relative deliberazioni surrichiamate. L'Opera invece sin dalla fine di gennaio dell'anno 1972 ha provveduto al pagamento dei miglioramenti in questione.

Ferma restando la necessità dell'approvazione delle delibere di cui trattasi, la Corte ritiene che la loro legittimità sia assicurata dal II comma del medesimo articolo 12 della legge di riordinamento dell'Opera, comma con il quale si dispone la concessione a tutto il personale, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge, dei « miglioramenti economici con-

sentiti dalle maggiori entrate » relativi all'anno 1971 (lire 700.000.000 di cui all'articolo 3, lettera a, più lire 400.000.000 di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 3).

Nel periodo considerato ha prestato servizio il personale di cui ai seguenti prospetti nei quali sono stati evidenziati, per un utile raffronto, anche i dati relativi all'anno 1964.

Va precisato che l'Opera è tuttora priva di una pianta organica, in contrasto col disposto dell'articolo 13 della legge n. 565, il quale espressamente prescrive l'obbligo di stabilire l'organico del personale (7).

Per quanto concerne la disciplina relativa allo stato giuridico e al trattamento economico del personale religioso si fa presente che essa era contenuta sia nelle norme del regolamento del personale dell'ONAI RC (congedi, aspettative, trattamento economico), sia nelle singole convenzioni che venivano stipulate con le Case madri.

(7) Per quanto concerne il personale insegnante l'Ente ha sinora ritenuto di poter prescindere dalle predeterminazioni dei posti di ruolo, in relazione alle fluttuanti esigenze di insegnamento nelle scuole materne.

L'Ente stesso ha pertanto considerato non di ruolo il personale assunto in via provvisoria e di ruolo tutti gli altri dipendenti stabilmente assunti.

Ruolo amministrativo

CARRIERE - QUALIFICHE	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Carriera direttiva	7	8	8	8	9	11	11	10
Carriera concetto	14	15	11	9	9	6	6	7
Carriera esecutiva	15	19	16	16	18	19	20	20
Carriera ausiliaria	5	7	6	6	6	6	6	6
Totale	41	49	41	39	42	42	43	43

Personale magistrale

	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Personale di ruolo	217	256	230	251	237	251	240	238
Personale non di ruolo laico	143	88	103	89	114	106	177	191
Personale non di ruolo religioso	125	147	131	130	118	115	109	108
Totale	485	491	464	470	469	472	526	537

Personale inserviente

	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Inservienti laiche	369	393	455	398	393	374	455	466
Inservienti religiose	65	65	77	73	66	64	60	62
Totale	434	458	532	471	459	438	515	528

Dall'anno scolastico 1965-66 le varie norme sono state riunificate in un unico disciplinare, che regola l'assunzione e il servizio del personale religioso in forza dell'ONAIRC; sono state sostituite le vecchie convenzioni con una convenzione « tipo » che riguarda l'assunzione di un determinato numero di religiose senza

quindi che con le stesse sia in vigore uno specifico e singolo atto di assunzione.

Anche in tale materia si richiamano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 13 della ripetuta legge n. 565 per quanto riguarda l'approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. - IL RENDICONTO FINANZIARIO E
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

La gestione di competenza degli esercizi oggetto della presente relazione si compendia nei dati esposti nel seguente prospetto che riporta anche, per ogni utile riferimento, quelli relativi all'esercizio 1964.

Fra le entrate correnti vanno posti in evidenza i contributi dello Stato, che si sono elevati da lire 529.722.875 per l'esercizio 1965 a lire 2.409.469.330 per l'esercizio 1971.

La percentuale del totale dei contributi statali, che nel 1965 era del 61,4 per cento, ascende al 76,5 per cento nell'esercizio

1971. Di converso non si è riscontrato un sensibile incremento dei contributi erogati dagli Enti pubblici.

Le uscite, sempre nel periodo considerato, sono rappresentate, per la maggior parte, da spese di retribuzione del personale; spese che a decorrere dal 1972 aumenteranno ulteriormente per effetto dell'integrale adeguamento ai corrispondenti emolumenti del personale statale.

La gestione dei residui risulta dal seguente prospetto nel quale sono stati altresì riportati i dati relativi alla gestione in conto competenza al fine di dimostrare l'avanzo o il disavanzo finanziario al termine di ciascun esercizio.

GESTIONE DI COMPETENZA

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1964	1965	1966
ENTRATE CORRENTI			
Rendite patrimoniali	5.375.523	4.773.459	5.246.500
Contributi dello Stato	576.284.685	529.722.875	902.500.000
Contributi da Enti pubblici	102.489.705	108.016.100	108.000.000
Tasse di iscrizione e di frequenza	169.407.495	211.593.570	242.682.875
Proventi diversi	9.994.561	8.525.983	7.916.764
TOTALE ENTRATE CORRENTI	863.551.969	862.631.987	1.266.346.139
IN CONTO CAPITALE	60.000	18.159.300	132.124.439
PARTITE DI GIRO	68.792.694	87.665.700	98.522.194
TOTALE GENERALE ENTRATE COMPETENZA	932.404.663	968.456.987	1.496.992.772
USCITE CORRENTI			
Spese per il personale	683.021.464	1.057.583.745	1.043.648.827
Spese generali di amministrazione e di gestione del patrimonio	19.040.461	27.488.144	22.206.592
Spese per i servizi delle scuole materne	135.942.017	241.963.221	172.217.518
Spese per istituzioni speciali	22.316.404	29.787.240	25.532.603
TOTALE USCITE CORRENTI	860.320.346	1.356.822.350	1.263.605.540
IN CONTO CAPITALE	60.000	18.159.300	132.124.439
PARTITE DI GIRO	68.792.694	87.665.700	98.522.194
TOTALE GENERALE USCITE COMPETENZA	929.173.040	1.462.647.350	1.494.252.173

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1967	1968	1969	1970	1971
5.346.671	5.474.821	6.224.602	32.262.453	27.888.299
903.009.665	985.465.045	1.113.148.885	1.402.547.895	2.409.469.330
106.542.990	122.665.799	152.818.116	142.900.000	160.350.460
284.379.891	262.433.507	369.237.629	418.830.625	536.351.419
7.555.614	7.327.542	22.334.300	14.448.912	15.818.578
1.306.834.831	1.383.366.714	1.663.763.532	2.010.989.885	3.149.878.086
89.294.000	285.980.850	122.967.000	6.762.500	72.764.400
114.152.101	136.919.682	144.552.019	130.350.272	199.840.249
1.510.280.932	1.806.267.246	1.931.282.551	2.148.102.657	3.422.482.735
1.083.442.971	1.095.649.865	1.340.005.251	1.792.484.099	2.671.117.793
32.009.607	29.143.604	41.009.836	46.233.672	93.526.025
179.040.549	223.982.809	251.149.179	303.977.206	447.443.771
29.114.039	30.878.239	36.486.325	36.162.342	40.323.596
1.323.607.166	1.379.654.517	1.668.650.591	2.178.857.319	3.252.411.185
89.294.000	285.980.850	122.967.000	20.973.546	73.176.850
114.152.101	136.919.682	144.552.019	130.350.272	199.840.249
1.527.053.267	1.802.555.049	1.936.169.610	2.330.181.137	3.525.428.284

Per quanto concerne la situazione finanziaria è da segnalare che, mentre all'inizio del 1965 esisteva un avanzo d'amministrazione di lire 3.410.104, al termine del 1971 si evidenzia un disavanzo di lire 14.016.468.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si riportano qui di seguito i dati della situazione patrimoniale per gli esercizi dal 1964 al 1971:

CONTO FINANZIARIO
CONTO DI CASSA
SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto

	1965	1966
GESTIONE RESIDUI		
Avanzo o disavanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio . . .	3.410.104 (+)	490.850.065 (-)
Maggiori residui attivi	—	350.000.000 (+)
Minori residui attivi	805.510 (-)	228.350 (-)
Minori residui passivi	735.704 (+)	148.954.078 (+)
Differenza	3.340.298 (+)	7.875.663 (+)
GESTIONE DI COMPETENZA		
<i>Entrate accertate:</i>		
Effettive	862.631.987 (+)	1.266.346.139 (+)
Movimento capitali	18.159.300 (+)	132.124.439 (+)
Partite di giro	87.665.700 (+)	98.522.194 (+)
Totale entrate	968.456.987 (+)	1.496.992.772 (+)
<i>Uscite impegnate:</i>		
Effettive	1.356.822.350 (-)	1.263.605.540 (-)
Movimento capitali	18.159.300 (-)	132.124.439 (-)
Partite di giro	87.665.700 (-)	98.522.194 (-)
Totale uscite	1.462.647.350 (-)	1.494.252.173 (-)
Avanzo o disavanzo di amministrazione al termine dell'esercizio .	490.850.065 (-)	10.616.262 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

finanziario

1967	1968	1969	1970	1971
10.616.262 (+)	813.196 (+)	13.910.768 (+)	3.133.687 (+)	2.698.607 (+)
3.996.550 (+)	500.000 (+)	—	2.656.166 (+)	14.585 (+)
320.128 (-)	30.001 (-)	7.620.163 (-)	2.844.517 (-)	17.726.231 (-)
3.292.847 (+)	8.915.376 (+)	1.730.141 (+)	181.831.751 (+)	103.942.120 (+)
17.585.531 (+)	10.198.571 (+)	8.020.746 (+)	184.777.087 (+)	88.929.081 (+)
1.306.834.831 (+)	1.383.366.714 (+)	1.663.763.532 (+)	2.010.989.885 (+)	3.149.878.086 (+)
89.294.000 (+)	285.980.850 (+)	122.967.000 (+)	6.762.500 (+)	72.764.400 (+)
114.152.101 (+)	136.919.682 (+)	144.552.019 (+)	130.350.272 (+)	199.840.249 (+)
1.510.280.932 (+)	1.806.267.246 (+)	1.931.282.551 (+)	2.148.102.657 (+)	3.422.482.735 (+)
1.323.607.166 (-)	1.379.654.517 (-)	1.668.650.591 (-)	2.178.857.319 (-)	3.252.411.185 (-)
89.294.000 (-)	285.980.850 (-)	122.967.000 (-)	20.973.546 (-)	73.176.850 (-)
114.152.101 (-)	136.919.682 (-)	144.552.019 (-)	130.350.272 (-)	199.840.249 (-)
1.527.053.267 (-)	1.802.555.049 (-)	1.936.169.610 (-)	2.330.181.137 (-)	3.525.428.284 (-)
813.196 (+)	13.910.768 (+)	3.133.687 (+)	2.698.607 (+)	14.016.468 (-)

Conto

	1965	1966
Fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio	53.201.013 (-)	60.065.089 (-)
Riscossione in conto residui	94.750.110 (+)	398.124.590 (+)
Riscossione in conto competenza	925.461.899 (+)	1.397.346.433 (+)
Totali	967.010.996 (+)	1.735.405.934 (+)
Pagamento in conto residui	12.617.071 (-)	32.215.303 (-)
Pagamento in conto competenza	1.014.459.014 (-)	1.187.202.497 (-)
Totali	1.027.076.085 (-)	1.219.417.800 (-)
Fondo o deficit di cassa al termine dell'esercizio	60.065.089 (-)	515.988.134 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di cassa

1967	1968	1969	1970	1971
515.988.134 (+)	177.483.502 (+)	408.833.547 (+)	443.200.784 (+)	591.355.146 (+)
47.607.267 (+)	57.811.115 (+)	34.332.858 (+)	70.042.431 (+)	96.715.849 (+)
1.455.884.301 (+)	1.781.604.933 (+)	1.842.545.179 (+)	2.034.765.000 (+)	2.277.756.893 (+)
2.019.479.702 (+)	2.016.899.550 (+)	2.285.711.584 (+)	2.548.008.215 (+)	2.965.827.888 (+)
528.053.469 (-)	171.138.742 (-)	169.589.893 (-)	194.684.107 (-)	410.600.015 (-)
1.313.942.731 (-)	1.436.927.261 (-)	1.672.920.907 (-)	1.761.968.962 (-)	2.585.687.959 (-)
1.841.996.200 (-)	1.608.066.003 (-)	1.842.510.800 (-)	1.956.653.069 (-)	2.996.287.974 (-)
177.483.502 (+)	408.833.547 (+)	443.200.784 (+)	591.355.146 (+)	30.460.086 (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Situazione

	1964	1965	1966
ATTIVO			
Titoli	78.074.255	79.727.695	79.149.750
Immobili	242.003.813	231.303.813	230.653.813
Mobili	107.644.693	107.074.444	25.932.693
Crediti vari	180.000	120.000	60.000
Rimanenza di cassa	—	—	515.988.134
Residui attivi	101.770.620	49.210.088	100.503.487
Totale attivo	529.673.381	467.436.040	952.287.877
PASSIVO			
Fondo di quiescenza per la liquidazione del personale	287.300.000	—	—
Deficienza di cassa	53.201.015	60.065.089	—
Residui passivi	45.159.503	479.995.064	605.875.359
Patrimonio netto	144.012.863 (+)	72.624.113 (-)	346.412.518 (+)

(a) Rappresentano l'importo del Fondo per la liquidazione dell'indennità di anzianità al personale.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

patrimoniale

1967	1968	1969	1970	1971
79.955.750	79.503.125	68.751.500	80.038.625	80.038.625
220.553.813	187.503.813	209.035.813	197.535.813	160.535.813
44.785.954	69.437.226	77.297.483	80.784.693	63.894.878
(a) 437.376.870	(a) 472.956.570	(a) 504.755.120	(a) 543.645.210	(a) 551.131.140
177.483.502	408.833.547	443.200.784	591.355.146	—
110.969.273	78.290.470	125.074.821	168.181.696	1.198.480.043
1.071.125.162	1.296.524.751	1.428.115.521	1.661.541.183	2.054.080.499
(a) 437.376.870	(a) 472.956.570	(a) 504.755.120	(a) 543.645.210	(a) 551.131.140
—	—	—	—	30.460.086
287.639.579	473.213.249	565.141.918	756.838.235	1.182.036.425
346.108.713 (+)	350.354.932 (+)	358.218.483 (+)	361.057.738 (+)	290.452.848 (+)

L'Ente segue il criterio di introdurre variazioni ai bilanci di previsione con atti a firma del Presidente, adottati al termine dell'esercizio finanziario con l'impegno di sottoporli per la convalida al Consiglio centrale. In effetti per siffatti provvedimenti, che peraltro nessuna norma attribuisce alla competenza di detto Presidente, non viene adottato dal Consiglio centrale alcun formale atto di convalida, in quanto si ritiene che ciò sia implicito nella deliberazione di approvazione dei conti consuntivi compilati tenendo conto delle variazioni in questione. I provvedimenti presidenziali di cui sopra vengono pertanto considerati come allegati al bilancio consuntivo.

In proposito si osserva che, in disparte l'inammissibilità di siffatto procedimento, le variazioni ai bilanci di previsione devono essere sottoposte all'apposita approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, indipendentemente dall'esame e dalla approvazione dei conti consuntivi.

8. - I BENI IMMOBILI

L'Opera è proprietaria di 27 edifici adibiti a sede di scuola materna. Essi sono così distribuiti:

Provincia di Trento (4 edifici): Miola di Pinè; Romagnano; Piedicastello; Tres.

Provincia di Bolzano (7 edifici): Brunico; Cortina all'Adige; Laives; Pineta di Laives; Merano-Sinigo; Merano-S. Maria Assunta; Silandro.

Provincia di Udine (9 edifici): Azzida di S. Pietro al Natisone; Fusine di Tarvisio; Masarolis di Torreano; Monastero di Aquileia; Prestento di Torreano; Prosenico di Taipana; Sedilis di Tarcento; S. Leonardo al Natisone; Tarvisio città.

Provincia di Gorizia (3 edifici): Piemonte del Calvario; Piuma; Savogna d'Isonzo.

Provincia di Trieste (3 edifici): Barcola, Prosecco, Trebiciano.

Provincia di Venezia (1 edificio): San Giorgio di Livenza.

L'Opera è inoltre proprietaria delle seguenti porzioni di edifici (piani di condomini) adibite ad uffici: Trento - Direzione generale; Trento - Direzione regionale; Udine - Direzione regionale.

Nel complesso, gli edifici di cui l'Opera ha la disponibilità ed i relativi oneri per canoni di locazione risultano dal prospetto di cui alla pagina seguente, nel quale sono stati riportati, distintamente per ciascun anno scolastico, i dati relativi sia agli edifici in proprietà, sia a quelli concessi in uso dal demanio statale, sia a quelli di altri soggetti (nella maggior parte dei casi dei comuni).

Per quanto concerne l'edilizia scolastica, l'Ente, usufruendo di contributi statali e regionali, ha acquistato o realizzato nel periodo considerato la costruzione di scuole materne a Trento, a Laives e Merano (provincia di Bolzano) e a Tarvisio (provincia di Udine).

Per quattro scuole di proprietà dell'Opera in provincia di Udine e per tre scuole in provincia di Trieste è stato richiesto il contributo previsto dalla legge regionale 30 giugno 1967, n. 13 per opere di ampliamento e di riattamento. La regione Friuli-Venezia Giulia, a seguito delle suddette domande, ha concesso in complesso contributi per lire 7.070.000 riferiti a 4 edifici, mentre è in corso di istruttoria l'intervento finanziario per altri tre edifici.

Agli edifici demaniali ubicati nella provincia di Bolzano, dati in uso all'ONAI RC, sono stati apportati miglioramenti a cura dell'ufficio del Genio civile.

9. - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

1. - La continua espansione della spesa in rapporto ai crescenti oneri connessi al trattamento economico del personale rende necessaria ed urgente l'emanazione di una

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gestione scuole materne: Edifici di cui l'ONAIIRC ha la disponibilità - Oneri relativi

ANNO SCOLASTICO	Numero complessivo di edifici di cui l'ONAIIRC ha la disponibilità	Numero degli edifici di proprietà	EDIFICI DEMANIALI			EDIFICI DI ALTRI SOGGETTI			
			Numero degli edifici	Canoni locativi		Numero degli edifici	Di cui a pagamento		
				degli edifici	Anno di riferimento		Importi	Numero degli edifici	Anno di riferimento
1964-65	307	24	14	1965	62.610	269	6	1965	2.378.000
1965-66	305	24	13	1966	85.780	268	6	1966	2.381.500
1966-67	299	24	13	1967	7.770.300	262	6	1967	2.271.040
1967-68	300	25	13	1968	9.040.240	262	4	1968	2.229.040
1968-69	308	26	13	1969	9.040.250	269	4	1969	2.274.040
1969-70	322	26	13	1970	9.035.000	283	4	1970	2.228.000
1970-71	324	27	13	1971	9.035.100	284	4	1971	1.229.040

pianta organica che tenga conto delle reali esigenze di funzionamento dell'Ente e della disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale.

Tale organico dovrà peraltro essere determinato in relazione ai compiti che la recente legge n. 565 del 1971 ha affidato all'Opera; compiti essenzialmente limitati alla gestione di scuole materne ed alla preparazione del relativo personale.

È pertanto necessario che siano sopresse tutte le altre attività estranee ai fini istituzionali.

In effetti l'Opera ha già dato avvio a siffatto ridimensionamento provvedendo alla chiusura della scuola biennale di Vigo di Fassa, nonché alla soppressione dei corsi biennali di cucito e di economia domestica. Inoltre, a decorrere dall'anno scolastico 1970-71, è cessata l'iscrizione alla prima classe della scuola triennale per abbigliamento dell'Istituto professionale femminile di Trento. L'attività di tale scuola verrà a cessare con il prossimo anno 1973.

Si ritiene tuttavia che debba essere chiusa anche la casa di soggiorno per bambini, aperta nel 1969 a Vigo di Fassa.

Dovranno anche essere sopresse le sei sezioni di scuola materna funzionanti in regioni non di confine (8), nonché la scuola per abbigliamento presso l'Istituto professionale di Trento e le gestioni a rimborso sinora condotte dall'Ente (9).

2. - In relazione a quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 565, si ravvisa l'opportunità che l'Ente adegui la propria attività alle entrate che anno per anno risulta possibile realizzare.

(8) Vedasi pag. 17.

(9) Vedasi pag. 18.

L'articolo 12 della legge n. 565 del 1971 pone all'Opera l'obbligo di corrispondere al personale dipendente « il trattamento giuridico ed economico del personale dello Stato che eserciti corrispondenti o analoghe funzioni o mansioni », ma ciò non implica necessariamente che il contributo statale debba essere rapportato a tale fabbisogno di spesa. Devono essere infatti le entrate dell'Ente a condizionare l'attività e non viceversa.

Si impone pertanto, da un lato, la contrazione delle spese allo stretto necessario e, dall'altro, l'acquisizione di tutti i cespiti previsti.

A tali fini si rende necessario che i contributi di iscrizione e le rette di frequenza siano fissati in congruo rapporto con i servizi svolti dall'Ente, tenendo presente che nel 1971 per la refezione scolastica è stata spesa la somma di oltre lire 277.000.000 e che nel medesimo esercizio finanziario le rette medesime rappresentano appena il 16,4 per cento delle spese correnti.

È inoltre necessario che sia accertata, secondo procedure da stabilirsi, l'effettiva entità dei redditi delle famiglie per assicurare l'osservanza del precetto contenuto alla lettera c) del suddetto articolo 3 che prevede l'esenzione degli oneri contributivi nei soli riguardi delle famiglie aventi un reddito lordo non superiore alle lire 960.000 annue.

3. - Sussiste l'esigenza che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda quanto prima alla nomina del nuovo Consiglio centrale; nomina che non può essere ulteriormente procrastinata in considerazione della diversa rappresentanza di interessi in seno all'organo deliberante rispetto alla composizione prevista dal precedente ordinamento.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 15 aprile 1969;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1961, con il quale il Comitato nazionale per l'energia nucleare è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1965, con il quale è stata costituita la Commissione direttiva del Comitato predetto per il quadriennio 1965-1968;

considerato che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1960, n. 933, la Com-

missione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare dura in carica quattro anni e può essere riconfermata;

che, pertanto, la Commissione direttiva costituita con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è venuta a scadere di carica;

che, a tutt'oggi, non si è provveduto da parte dei competenti organi alla ricostituzione della Commissione medesima, né alla conferma di quella come sopra venuta a scadere;

ritenuto che la mancata ricostituzione o conferma della Commissione direttiva, cui, ai sensi della legge istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare e del regolamento per l'amministrazione ed il funzionamento del Comitato, compete tutta l'amministrazione dell'Ente, può determinare uno stato di paralisi nell'attività dell'Ente medesimo;

che siffatta situazione appare aggravata dalla circostanza che non si è fatto più luogo, a decorrere dal 12 febbraio 1969, alla convocazione della Commissione direttiva scaduta di carica, la quale avrebbe pur potuto, in virtù del principio della *prorogatio*, provvedere, se non altro, agli affari più urgenti;

ritenuto che il tempo decorso e le cennate circostanze rendono urgente ed indilazionabile la ricostituzione della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

udito il relatore;

PER QUESTI MOTIVI

segnala all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri la necessità di promuovere l'immediata ricostituzione della Commissione diretta del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata — ai sensi dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259 — all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, all'onorevole Ministro per il tesoro ed all'onorevole Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

IL RELATORE

F.to: Tempesta

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 18 aprile 1972;

visto il testo unico 12 luglio 1934, numero 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, istitutiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1961, con il quale il Comitato nazionale per l'energia nucleare è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958;

vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, contenente norme relative alla ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

vista la delibera della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare in data 18 febbraio 1972 con la quale è stato deciso di corrispondere a tutto il personale, a decorrere dal 1° mag-

gio 1970, un acconto di lire 9.000 mensili lorde per quindici mensilità all'anno e di conguagliare, in sede di liquidazione dell'acconto medesimo, l'anticipazione di lire 100.000, precedentemente concessa con delibera del 17 dicembre 1971, approvata dalle autorità di vigilanza;

vista la lettera in data 12 febbraio 1972, con la quale in precedenza, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato aveva comunicato all'ente « per i provvedimenti da adottare », che il Ministro per il tesoro — « nel ritenere di non poter aderire all'accoglimento delle proposte » contenute nella delibera n. 2281 adottata dalla Commissione direttiva in data 10 settembre 1971 e contenente vari provvedimenti a favore del personale — ha tuttavia « manifestato avviso favorevole alla corresponsione, analogamente a quanto consentito per i dipendenti di altri enti pubblici, di un acconto di lire 9.000 lorde mensili »;

rilevato che in data 8 febbraio 1972 è entrata in vigore la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che modifica la struttura dell'ente per quanto concerne gli organi di amministrazione e la loro composizione, e più non prevede fra detti organi la Commissione direttiva;

rilevato che non sono stati nominati tempestivamente i nuovi organi, e che tuttora a tale nomina non si è provveduto;

rilevato che con determinazione n. 945 del 15 aprile 1969 la Corte dei conti ebbe già a segnalare al Presidente del Consiglio dei ministri — vigente il precedente ordinamento del CNEN — la necessità che fosse ricostituita la Commissione direttiva del CNEN scaduta il 29 dicembre 1968; il che invece non è avvenuto con pregiudizio della funzionalità dell'ente;

considerato che nelle more di dette nomine si deve assicurare la continuità dell'ente attraverso l'esercizio del potere amministrativo limitatamente agli affari correnti e agli atti esecutivi di delibere già adottate, salvo i casi di necessità motivatamente rappresentati a specifica ragione di eventuali eccezionali delibere prese a deroga di detti limiti;

rilevato che a siffatta norma la stessa Commissione direttiva del CNEN — scaduta, s'è detto, dal dicembre 1968 — aveva dichiarato di volersi attenere, come risulta dal verbale della riunione del 4 febbraio 1972;

considerato che la delibera del 18 febbraio eccede i limiti suddetti non essendo stata assunta sulla base di motivate ragioni di necessità; e tale non può essere considerata l'opportunità di dar esito alle sollecitazioni dell'Autorità vigilante;

considerato che i provvedimenti, cui si riferiscono le autorità vigilanti, contengono le concessioni di acconti al personale di altri enti che da questa Corte sono state dichiarate non conformi a legge con la determinazione n. 1070 del 7 giugno 1971, che qui s'intende integralmente richiamata;

considerato che, a norma dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1971 n. 1240 e delle procedure ivi previste, gli organi di prossima nomina dovranno sollecitamente definire, nella pienezza dei loro poteri, lo

statuto normativo ed il trattamento economico del personale attraverso apposito regolamento che, già richiesto dall'articolo 11 della legge istitutiva 11 agosto 1960 n. 933, mai è stato emanato con pregiudizio grave del buon funzionamento dell'ente, delle specifiche esigenze di un organismo di ricerca scientifica e delle legittime aspettative di quanti vi fanno parte;

considerato che anche a fronte di ostacoli che ad una sollecita nomina degli organi amministrativi frappongono il momento politico-costituzionale o l'eventuale lentezza delle nuove procedure di designazione, l'ordinamento appresta strumenti per dare, sia pure *pro tempore*, pienezza al potere amministrativo dell'ente, evitando quella paralisi gestoria sempre più pregiudizievole per un ente cui sono commessi importanti compiti di ricerca scientifica, nonché di vigilanza per la sicurezza nucleare;

udito il relatore;

PER QUESTI MOTIVI

dichiara, a norma dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non conforme a legge la delibera della Commissione direttiva del CNEN del 18 febbraio 1972;

afferma la necessità che il potere amministrativo dell'ente sia ricostituito nella sua pienezza.

Ordina che copia della presente sia inviata all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, all'onorevole ministro per il tesoro ed all'onorevole ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, nonché al Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL RELATORE

F.to: Ristuccia

IL PRESIDENTE

F.to: Greco

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 7 dicembre 1966;

visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;

visti i decreti del Presidente della Repubblica 30 e 31 marzo 1961, con i quali sono stati sottoposti a controllo gli enti e sezioni di riforma fondiaria;

vista la legge 14 luglio 1965, n. 901 con cui, tra l'altro, detti enti e sezioni — ad eccezione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia — sono stati trasformati in enti di sviluppo ed è stata prevista la fusione di quelli operanti in una stessa regione;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, recante norme sull'organizzazione degli enti stessi, che hanno assunto le seguenti denominazioni:

Ente Delta padano, ente di sviluppo;

Ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio;

Ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo;

Etfas, ente di sviluppo in Sardegna;

Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria;

Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;

Ente di sviluppo in Campania;

vista la legge della Regione siciliana 10 agosto 1965, n. 21, con cui, tra l'altro, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia è stato trasformato in Ente di sviluppo agricolo (ESA), assumendo tale nuova denominazione;

viste le proprie determinazioni del 1° agosto 1961, n. 6;

viste le relazioni dei magistrati che esercitano, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, funzioni di controllo presso l'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise e presso l'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia, dalle quali risulta che tali enti, rispettivamente al 31 ottobre e al 7 novembre 1966, non avevano ancora formato il bilancio preventivo dell'esercizio 1967, a tutt'oggi non pervenuto alla Corte;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

visti le relazioni dei magistrati che esercitano le cennate funzioni di controllo presso gli altri enti di sviluppo e i bilanci di previsione per l'esercizio 1967 ad esse allegati;

considerato che tali enti — tranne i due che non hanno ancora formato il bilancio preventivo e l'ETFAS che l'ha predisposto senza poter tener conto delle assegnazioni statali, in quanto, secondo comunicato dal magistrato competente, al 5 no-

vembre 1966 non ne conosceva ancora l'ammontare — hanno previsto, nei rispettivi bilanci, spese di funzionamento e di personale, di gran lunga maggiori delle assegnazioni statali assicurate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, come meglio risulta dal seguente prospetto, nel quale sono posti a raffronto, in milioni di lire, i rispettivi importi ed è indicata, in parentesi, la parte delle spese di funzionamento afferente al personale:

Denominazione dell'Ente	Assegnazioni	Spese di funzionamento
Ente Delta padano	3.450	4.374 (3.178)
Ente Fucino	1.800	1.906 (1.614)
Ente Maremma	4.650	6.065 (5.415)
Ente di sviluppo in Campania	1.000	1.805,1 (1.257,3)
ETFAS	—	5.826,9 (5.019)
Opera Sila	6.050	7.563,4 (6.722,1)

considerato che, come la Corte ha avuto più volte occasione di affermare, gli enti, i quali traggano i mezzi finanziari per l'espletamento della loro attività dal bilancio dello Stato, debbono predisporre i propri bilanci preventivi nei limiti delle entrate per contributi statali effettivamente assegnati dal competente ministero;

che la formazione (e la conseguente gestione) di preventivi sulla base delle esigenze del proprio apparato — in disparte l'esistenza o meno di concrete ulteriori disponibilità di mezzi finanziari stanziati con provvedimenti legislativi diversi dalla legge n. 901 del 1965 — comporta per la maggior parte degli enti notevoli spese per interessi passivi, a cagione dei finanziamenti bancari necessari per far fronte a

siffatte esigenze, sicché lo Stato è chiamato, poi, ad intervenire per ripianare il conseguente disavanzo mentre dovrebbero essere i bilanci degli enti, quanto meno nelle spese correnti, adeguati alle assegnazioni sopra indicate;

che, nonostante il notevole importo dei contributi statali stanziati con la legge n. 901 del 1965 (36 miliardi annui fino al 1969), la gestione della maggior parte degli enti e sezioni di riforma fondiaria, ora di sviluppo, continua a svolgersi su un piano di squilibrio economico e finanziario, a cagione della sproporzione tra entrate per assegnazioni statali e spese generali di amministrazione e personale;

che, conclusivamente, la rilevata situazione di squilibrio potrà essere sanata sol-

tanto mediante il non più dilazionabile ridimensionamento dell'apparato organizzativo e la redistribuzione del personale tra gli enti, nonché mediante il rigido contenimento delle spese non obbligatorie;

che presupposto indispensabile di tale opera di risanamento è l'attuazione, tra l'altro, della legge n. 901 del 1965, sia per quanto concerne la produzione dei regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale sia per quanto attiene al ridimensionamento e alla redistribuzione di cui sopra è cenno;

PER QUESTI MOTIVI

richiede, a norma dell'articolo 8 della legge n. 259 del 1958, all'onorevole Ministro

per l'agricoltura e le foreste e all'onorevole Assessore per l'agricoltura e le foreste della Regione siciliana di adottare, in relazione a quanto segnalato in parte motiva, i provvedimenti di propria competenza.

Ordina che copia della presente sia comunicata, oltre che ai predetti, all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, all'onorevole Ministro per il tesoro, nonché agli enti interessati.

IL RELATORE

F.to: Gallina

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone

PAGINA BIANCA

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 1° ottobre 1968;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e l'Opera nazionale per gli orfani di guerra sono state sottoposte al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti relativi all'esercizio finanziario 1966 nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

viste le pronunce su tali conti rese il 3 luglio 1968 per l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e il 2 febbraio 1968 per l'Opera nazionale per gli orfani di guerra dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, cui compete la vigilanza sugli Enti;

esaminati gli atti;

udito il relatore e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risul-

tato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti per l'esercizio 1966;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

DETERMINA

di comunicare alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per l'esercizio 1966 — corredati dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e per l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti stessi.

IL RELATORE

F.to: Chirico

IL PRESIDENTE

F.to: Carbone